

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1112 del 26/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LANGHIRANO (PR) VIA PIETRO NENNI, 16 RICHIESTA DALL'IMPRESA BEA S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI PRATICA SINADOC 2025-21640
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1151 del 26/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta BEA SRL risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP Comune di Langhirano pratica SUAP 291/2013 del 15/04/2014 (che recepisce l'endoprocedimento prot. n. 28728 del 14/04/2024 rilasciato dalla Provincia di Parma) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma in data 20/06/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/111836 del 20/06/2025 – pratica Sinadoc 2025-21640 – dal Legale Rappresentante dell'impresa BEA S.R.L. (C.F./ PIVA 00924830342), con sede legale in comune di Langhirano (PR), Via Pietro Nenni, 16, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di "Lavorazione e stagionatura prosciutti" svolta presso lo stabilimento ubicato in comune di Langhirano (PR), Via Pietro Nenni, 16 con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

ARPAE con Prot. 02.07.2025.0119095.U comunicava all'impresa e agli Enti coinvolti l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241

con prot. n. 05.09.2025.157408.U Arpae SAC ha provveduto a sollecitare il Comune per l'espressione del parere per quanto di competenza;

con prot. n. 16.02.2026.0028946.U Arpae SAC ha indetto un incontro per il giorno 18/02/2026 per recepire il parere del Comune, incontro poi annullato con comunicazione prot. n. 17.02.2026.0030443.U

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- nulla osta del Comune di Langhirano in merito alla matrice rumore acquisito a protocollo Arpae PG/2026/29734 del 16/02/2026, depositato agli atti;

CONSIDERATO inoltre:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto “*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*” in cui si legge “*...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...*”;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per la matrice scarichi idrici la Ditta dichiara il “*proseguimento senza modifica*” e “*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella*

dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale”;

- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica non sostanziale come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/111836 del 20/06/2025 ha dichiarato in merito alla marca da bollo per il provvedimento finale “(...) *che le marche da bollo dal numero seriale 012480519916595 data 28/03/2025 è stata annullata per il rilascio dell'atto finale*” e che si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale se la modifica non sostanziale non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa BEA S.R.L. (C.F./ PIVA 00924830342), per l'esercizio dell'attività di “Lavorazione e stagionatura prosciutti” da realizzare in comune di Langhirano (PR), Via Pietro Nenni, 16.

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa BEA S.R.L. (C.F./ PIVA 00924830342) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Langhirano (PR), Via Pietro Nenni, 16, che:

- integra il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

Nello specifico per il titolo abilitativo sopra riportato viene inserito un nuovo gruppo frigo a servizio della nuova area di stoccaggio temporaneo del prodotto fresco, in corso di realizzazione che funzionerà H24.

- comprende e sostituisce il titolo abilitativo di seguito riportato sinteticamente;

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato E "Rumore"

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 28728 del 14/04/2014**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano con Provvedimento unico rif pratica SUAP 291/2013 del 15/04/2014;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 28728 del 14/04/2014**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano con Provvedimento unico rif pratica SUAP 291/2013 del 15/04/2014 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 28728 del 14/04/2014**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano con Provvedimento unico rif pratica SUAP 291/2013 del 15/04/2014;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa al Comune di Langhirano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

La Dirigente

delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: La ditta lavora cosce di suino a partire dal prodotto fresco e fino alla stagionatura finale del prosciutto.
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-21640
	BEA S.R.L. in comune di Langhirano (PR), Via Pietro Nenni, 16
	Eventuali premesse: La Ditta ha presentato "Previsione di Impatto acustico" presentata da un tecnico competente in acustica ambientale a seguito della realizzazione di un nuovo locale di stoccaggio temporaneo che sarà refrigerato per mezzo di un nuovo gruppo frigo. L'azienda è ubicata in area cui è assegnata la classe V – aree prevalentemente industriali – i cui limiti assoluti di immissione sono di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni oltre i confini aziendali presso i quali verrà installata la nuova sorgente si trova la medesima classe V (altri confini aziendali non sono di interesse ma, comunque, per la gran parte si individua la stessa classe V)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI:	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Parere del Comune: NULLA OSTA al proseguimento dell'attività, in quanto come si evince per la sezione settoriale matrice rumore, e dagli elaborati allegati, si tratta di proseguimento dell'attività senza modifiche alla matrice "rumore". La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: · le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; · l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; · deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.